

Tutela dei diritti e pregiudizi: implicazioni giuridiche e linguistiche dei discorsi di genere nei contesti giudiziari.

### Prospettive interne in tema di genitorialità

Dalla Potestà alla responsabilità genitoriale

L'unicità dello stato di figlio

L'idoneità genitoriale non deriva dall'orientamento sessuale della coppia di genitori

Il principio di bigenitorialità

L'*extrema ratio* del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

### I. Le scelte del legislatore, non solo terminologiche ma di contenuto.

Occorre da tempo confrontarsi con una nozione di responsabilità genitoriale, non più interpretata alla stregua di un ruolo di supremazia, come era proprio dell'ormai completamente superato concetto di «*potestà genitoriale*», ma in riferimento a una nozione dai contorni più ampi, declinata non soltanto nella dimensione delle situazioni soggettive attive, ma altresì di quelle passive.

Prima della Riforma di cui alla Legge n. 219 del 2012 e al D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, il termine «potestà» indicava l'assegnazione di un potere a un soggetto nei confronti di un altro, che si trovava quindi in una posizione di «soggezione».

La scelta della terminologia legislativa non è mai casuale.

La «*potestà*» indicava che il suo titolare era investito **di un'autorità**, alla quale il figlio era sottoposto, e che veniva esercitata dai genitori per il bene e l'interesse della persona stessa.

Il legislatore del 2012-2013 ha sostituito il termine «*potestà*» con quello di «*responsabilità*» genitoriale, accentuando così la finalità dell'istituto, **volto per l'appunto a salvaguardare gli interessi del minore, più che a garantire ai genitori l'esercizio di un potere di direttiva nei confronti della prole.**

Lo stesso concetto di «*famiglia*» ha subito rilevanti trasformazioni (dalla Riforma n. 151 del 1975, che ha sostituito il concetto di «*potestà genitoriale*» a quello di «*patria potestà*», alla legge n. 54 del 2006, che ha riconosciuto per la prima volta la possibilità di un esercizio congiunto della potestà genitoriale anche da parte di una coppia non più unita, alla Riforma della Filiazione, con la Legge n. 219 del 2012 e il D.lgs. n. 154/2013), **essendosi passato da un unico modello autoritario e gerarchico, improntato alla logica dominicale del *paterfamilias*, alla sua rappresentazione quale formazione sociale ove si svolge la personalità dei suoi membri, in una posizione paritaria, vantata dai coniugi e dai figli, tra di loro.**

Si parla ormai apertamente di «*pluralità di modelli familiari*», oltre quello della famiglia unita nel matrimonio (Cass. Sez.Un. n. 18287/2018; Cass. 32198/2021, Cass. Sez.Un. n. 35835/2023).

Anche il regime dei rapporti dei genitori con i figli, unitamente a quello dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi, è stato, dal 1975 in avanti, adeguato ai principi espressi nell'art.29 Cost. di «*eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*» e di determinazione dei limiti all'autonomia e all'ordine interno del gruppo familiare «*stabiliti ...a garanzia dell'unità familiare*».

La Riforma cd. Cartabia, di cui al D.lgs. n. 149/2022, poi, ha innovato ulteriormente l'art.316 cod. civ., prevedendo che, sia per il trasferimento di residenza sia per la scelta relativa ad istruzione ed educazione, in relazione a figlio minore, anche prima della separazione dei genitori, sia sempre necessario ottenere il consenso di entrambi i genitori. Nel caso in cui si verificano contrasti su questioni di «*particolare importanza*», come la residenza abituale del minore e la scelta dell'istituto scolastico, ciascun coniuge ha il diritto di rivolgersi al giudice per ottenere una decisione che tuteli il migliore interesse del minore e impedisca un blocco decisionale che potrebbe nuocere al benessere del bambino stesso. Mentre *ante* Novella di cui al D.lgs. n. 149/2022, in tale ipotesi, il giudice, dopo avere «*suggerito*» le determinazioni ritenute più utili nell'interesse del minore, era autorizzato a delegare la scelta al genitore ritenuto più adatto a curare l'interesse del minore, oggi la decisione sulle questioni di particolare importanza, spetta solo al giudice, nel caso in cui i genitori non riescano a concordare (e quindi non accolgano il suggerimento del giudice per la conciliazione).

Quindi, ha trovato ulteriore attuazione il principio di «*bigenitorialità*», in virtù del quale non solo il figlio ha il diritto di mantenere legami significativi con entrambi i genitori e con il loro ramo di parentela, ma anche i genitori stessi devono coordinarsi nelle scelte che concernono i figli, anche al di là dei loro eventuali conflitti interni.

Nella sua formulazione originaria, datata 1942, l'art. 147 cod.civ., al secondo comma, prescriveva che educazione e istruzione dei figli dovessero essere conformi ai «*principi della morale*» ed al «*sentimento nazionale fascista*». Il secondo venne soppresso nel 1944 ma il primo sopravvisse sino alla riforma del 1975, che inserì invece il riferimento alle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.

Ma già subito dopo la Riforma del 1975 del diritto di famiglia, pur ferma la necessaria difesa dell'autonomia della famiglia rispetto allo Stato, si era rimarcato che essa non potesse risolversi in una 'zona franca' nella quale vengano disconosciuti proprio i principi inviolabili sanciti dalla Costituzione, quali quelli dettati dagli artt.29 e 30 Cost.

**A livello internazionale ed eurounitario**, tra la fine degli anni 80 e il 2000, sono intervenute varie Convenzioni decisive riguardanti la famiglia e la tutela del fanciullo.

La Convenzione internazionale ONU sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, ha sancito: all'art.3, il rilievo come «*considerazione preminente*» in tutte le decisioni relative ai fanciulli dell'interesse superiore del fanciullo; all'art.5, l'impegno degli Stati membri di rispettare «*la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione*»; all'art. 8, «*il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali*»; all'art.9, l'impegno degli Stati membri a vigilare «*affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo*»; all'art. 12, il diritto del fanciullo capace di discernimento «*di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa*» e il dovere di prendere in considerazione le opinioni del fanciullo tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità; negli artt. 13, 14, 15, i diritti del fanciullo alla libertà di espressione, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente, salve limitazioni prescritte dalla legge a tutela di altri diritti fondamentali; all'art. 24, il diritto del minore di godere del migliore stato di salute possibile e, agli artt.28 e 29 il diritto del fanciullo all'educazione che deve avere come finalità, tra le altre, quella di «*favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità*».

La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziaria che li interessano, in particolare quelli relativi all'esercizio delle «*responsabilità genitoriali*», adottata a Strasburgo nel gennaio 1996, attuata in Italia con legge n. 77/2003. Si sono qualificati «*diritti azionabili da parte di un minore*» il diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti, il diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale.

Nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o CEDU, firmata a Roma nel 1950 ma successivamente integrata e modificata da vari Protocolli aggiuntivi, l'art.8 riconosce il diritto di ogni persona al rispetto della vita privata e familiare, definendo le limitazioni all'esercizio di tale diritto per effetto di ingerenze di una autorità pubblica, ove previste dalla legge e per determinate finalità pubbliche. Nel 1998, con l'approvazione del Protocollo 11, firmato a Strasburgo nel 1994, è stata istituita la Corte europea dei diritti dell'uomo volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani.

Nella Carta Europea dei Diritti fondamentali o Carta di Nizza, approvata dal Parlamento europeo nel 2000 e poi proclamata una seconda volta nel 2007, all'art.7 si ribadisce il diritto di ogni individuo al rispetto della propria vita privata e familiare e all'art.24 afferma i «*diritti del bambino*»: «*I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse*».

Il Regolamento UE n. 2201/2003 (poi sostituito dal Regolamento n. 1111/2019, entrato in vigore nell'agosto 2022), sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di «*responsabilità genitoriale*», e sottrazione internazionale di minori, che abrogava il Regolamento CE n. 1347/2000, conteneva il concetto di «*responsabilità genitoriale*», così definito nell'art.2: «*i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita*».

**Con la Riforma della filiazione, di cui alla Legge n. 219 del 10 dicembre 2012, in vigore dal gennaio 2013, il cui art.1 ha modificato diverse disposizioni del codice civile, affermando l'unicità dello stato di figlio, e al D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014, si è definitivamente abbandonato il c.d. «dogma potestà-soggezione» a favore del più flessibile concetto di «responsabilità genitoriale». E sono state apportate anche modifiche alla legge di diritto internazionale privato di cui alla legge n. 218 del 31 maggio 1995.**

In dottrina, si è subito evidenziato come il legislatore abbia messo in primo piano il profilo dei diritti del figlio e al contempo abbia inteso configurare **il ruolo dei genitori come una vera e propria funzione, non più una prerogativa sulla persona del figlio.**

Si è valorizzato il momento partecipativo del minore nella sua stessa formazione, sostituendo l'obbligo di «tenere conto» delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli con quello, più pregnante, di rispettarle («nel rispetto» recita l'art.315 bis cod. civ.); si è altresì scelto di attribuire un peso specifico alla «capacità di discernimento» anche nel caso di minore infradodicesimo, prevedendo che il minore capace di discernimento abbia diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano (art.315 bis cit.).

L'art. 2 della legge-delega n. 219 del 10 dicembre 2012 aveva delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi «di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione fra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'art. 30 Cost.», si era limitato ad indicare, fra i principi e i criteri direttivi cui il Governo avrebbe dovuto attenersi nell'esercitare la delega così conferita, l'«unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati dal matrimonio e dei figli nati fuori dal matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale» (art. 2, comma 1°, lett. h, l. n. 219/12).

La scelta del legislatore delegato è stata quella **della sostituzione della potestà genitoriale con la responsabilità genitoriale, senza tuttavia dare una definizione di quest'ultima,** così da rendere elastica la nozione, garantendone una maggiore capacità di adattamento alle future evoluzioni.

La relazione illustrativa al D. lgs. n. 154/2013 ha precisato che la nuova responsabilità, attuata «in considerazione dell'evoluzione socio-culturale, prima che giuridica, dei rapporti tra genitori e figli», **si presenta come «situazione giuridica complessa idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione»**, in quanto tale più estesa della potestà, anche rispetto alla durata, che non viene esplicitata ma si deve conformare nel tempo alla progressiva maturazione del figlio.

**Il figlio non più un «mero destinatario di protezione» ma un individuo titolare di diritti soggettivi, la cui tutela assume rilievo centrale nel bilanciamento con le esigenze degli adulti e della stessa comunità familiare.**

Si è in dottrina da taluno rimarcato come al figlio sia stato attribuito una sorta di «**potere di ripudio»** dei genitori, sia perché (a differenza di questi) può ricusare l'instaurazione del rapporto di filiazione e comunque «disconoscere» i genitori e «impugnare il riconoscimento» senza limiti di tempo, sia perché la Riforma del 2013 gli ha dato il potere di rifiutare gli alimenti e di diseredare il genitore che sia decaduto dalla responsabilità genitoriale (artt. 244, comma 5, 263, comma 2, 448-bis cod.civ).

Ma la espressione «**interesse superiore del minore»**, spesso ricorrente nella disciplina sostanziale e processuale, che deriva dalla traduzione letterale del testo in lingua francese della Convenzione di New York, **non esprime adeguatamente l'idea che ogni interesse giuridicamente rilevante deve essere bilanciato con altri e che in questa specifica materia occorre rifuggire da automatismi** (Corte Cost. n. 31 del 2012 e n. 3 del 2013).

In una recente ordinanza del giudice di legittimità (Cass., Sez.I, n. 4595 del 21 febbraio 2025) si è efficacemente evidenziato che «**la fisiologia del rapporto familiare è connotata dalla armonia e non dall'antagonismo dei reciproci interessi; l'interesse dei genitori ad affermare il proprio ruolo e quindi a curare, educare ed istruire il figlio e l'interesse del figlio a ricevere la "prestazione" genitoriale sono in rapporto necessariamente osmotico e non si realizzano l'uno a scapito dell'altro»** e che «**nel conflitto, pur tenendo conto che gli interessi del minore hanno una loro autonomia, va salvaguardata nei limiti del possibile la relazione familiare, cercando di ripristinare il suo andamento fisiologico, con gli opportuni adattamenti»**

Con la Riforma si è anzitutto **unificato lo stato giuridico della filiazione,** sancendo, all'art. 315 c.c., che «**Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico»**. La distinzione tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio rileva oramai soltanto sotto il profilo dell'accertamento dello *status* – che opera per i primi con l'applicazione delle presunzioni legali ex art. 231 e segg. c.c. e per i secondi con il riconoscimento e/o dichiarazione giudiziale di paternità ex artt. 250 e 269 c.c.– **ma non per il contenuto del rapporto: i diritti del figlio ed i connessi obblighi genitoriali sorgono per tutti i figli indistintamente al momento della procreazione.**

**L'art.315-bis cod. civ. prevede che entrambi i genitori** hanno il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Tale disposizione è stata accostata a una sorte di «*statuto giuridico del figlio*».

Si è, peraltro, ricordato in dottrina che **la posizione di vera e sostanziale parità non è predicabile nel rapporto genitori-figli**, essendo questi ultimi, finché minori (e non solo in quanto legalmente incapaci) sottoposti (non già soggiogati) alla cura dei primi che è funzionale proprio all'evoluzione fino allo stadio della maturità.

**Esiste, ad es., un nucleo minimo «essenziale» di valori da trasmettere nello svolgimento dei compiti di vigilanza ed educazione da parte dei genitori**, che comprende le regole di civiltà sociale e giuridica irrinunciabili, espressione dei valori fondamentali ricavabili (soprattutto ma non solo) dalla Costituzione (specialmente art. 2 e art. 3) e riconducibili al rispetto per la persona e all'impronta pluralistica del nostro ordinamento (la libertà, l'uguaglianza, la dignità, altrui ma anche proprie). Rispetto a tale nucleo essenziale non sarebbe nemmeno ipotizzabile un conflitto genitore-figli, meritevole di tutela e correlato al reale interesse del minore.

**Ciò è dovuto in primis al fatto che la responsabilità genitoriale è un istituto che trova la sua ragion d'essere nella formazione del minore in vista di un suo proficuo inserimento nel tessuto sociale.**

**Oltre tale nucleo valoriale di base**, possono invece trovare spazio le capacità, le inclinazioni, le aspirazioni del minore, consentendo di svolgere il ruolo loro assegnato dal legislatore.

L'art.316 cod. civ. rimarca come entrambi i genitori «hanno» la responsabilità genitoriale (se il figlio è nato fuori dal matrimonio, ove il riconoscimento sia fatto da entrambi i genitori, a prescindere se conviventi). Nel Capo II del Titolo IX, intitolato «*Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio*», l'art. 337 ter, comma 3, cod. civ., oltre a sancire che «le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, l'educazione, la salute [...] sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli», indica esplicitamente che tra le decisioni di maggior interesse rientra anche la «scelta della residenza abituale del minore».

Si è osservato, in dottrina, che, nel sistema ideato dal legislatore del 1975, l'esercizio congiunto della potestà genitoriale presupponeva necessariamente la convivenza dei genitori, tanto che, in caso di separazione o divorzio, l'esercizio della potestà si concentrava sul genitore affidatario, ex art.155, comma 3, cod. civ., nella famiglia non fondata sul matrimonio l'esercizio congiunto della potestà era limitato al solo caso in cui entrambi i genitori avessero riconosciuto il figlio e convivessero con lui (art. 317 bis c.c.).

**La possibilità di un esercizio congiunto della potestà genitoriale anche da parte di una coppia non più unita è stata contemplata solamente a seguito dell'introduzione della legge n. 54/2006.**

Con la Riforma del 2012-2013 si è affermata la regola secondo la quale l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale **non presuppone la convivenza della coppia dei genitori e del figlio**, essendosi preso atto dell'esistenza e della diffusione di modelli diversi da quello della famiglia unita.

In definitiva, **l'operazione non è stata meramente linguistica.**

**La terminologia adottata ha ripreso quella già da tempo in uso in ambito europeo (si pensi soltanto al regolamento europeo n. 2201/2003) e ha inteso sottolineare che i poteri attribuiti ai genitori sono finalizzati allo sviluppo della personalità del figlio, al suo benessere e che devono essere esercitati di comune accordo nel preminente interesse del minore.**

## **II. I «punti fermi» in materia di genitorialità individuati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 68/2025.**

**La Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 68 del 22 maggio 2025** (con la quale, constatata la persistenza dell'esigenza di assicurare tutela effettiva di diritti fondamentali del minore e la non giustificata inerzia «protrattasi per anni» del legislatore, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della L. 19 febbraio 2004, n. 40, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale) ha avuto modo di svolgere **una compiuta disamina generale della relazione tra genitore e figlio**, rimarcando alcuni punti fermi da ritenersi essenziali:

**-il vincolo genitoriale, sia quando sorga dal fatto naturale della procreazione sia quando derivi dall'accesso a una tecnica di procreazione medicalmente assistita, comporta una assunzione di responsabilità, «come testimonia emblematicamente il passaggio dalla potestà alla responsabilità genitoriale (art. 316 cod. civ.)»;**

**- invero, la nuova vita va ricondotta comunque a un atto di volontà di coloro che intraprendono il percorso genitoriale;**

- **la responsabilità genitoriale costituisce piena e appropriata attuazione del principio sotteso all'art. 30 Cost.**, nella cui formula questa Corte già individuava *«gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore»*;
- **la legge non dà una definizione della «responsabilità genitoriale»**, ma l'art. 147 cod. civ. prevede i doveri dei coniugi verso i figli, individuandoli negli *«obblighi di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni»*, secondo la formula dell'art. 30, primo comma, Cost., e *«dal combinato disposto delle due disposizioni si evince il nucleo di detta responsabilità, che si collega all'obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socioeconomiche dei genitori stessi»* (Corte Cost. sentenza n. 31 del 2012);
- **a tali doveri dei genitori corrisponde «un insieme di diritti in capo al figlio, articolati dal legislatore, per l'appunto, nel "diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni"; nel "diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti" (art. 315-bis cod. civ.) e nel "diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale" (art. 337-ter cod. civ.)»**;
- **lo stesso riconoscimento formale dello status filiationis** (lo status di figlio delle due persone che si sono assunte l'impegno di farlo venire al mondo) **costituisce un diritto**, in quanto è *«elemento costitutivo dell'identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione»* (sentenza n. 32 del 2021);
- **il concetto-guida rilevante e centrale nella relazione genitore-figlio è costituito dal «miglior interesse del minore»**, (il *best interest of child* o, nella versione francese, *intérêt supérieur de l'enfant*), riconosciuto da numerose fonti internazionali e dell'Unione Europea (quali la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, gli artt.3, 8 e 12, la Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996, attuata in Italia con legge n. 77/2003, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art.8, e la Carta Europea dei Diritti, fondamentali, art.24);
- **i doveri dei genitori sono strettamente funzionali all'interesse, morale e materiale, del minore, che ha assunto «carattere "di piena centralità", specialmente dopo le riforme del diritto di famiglia cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei diritti del minore (sentenza n. 31 del 2012)»**;
- **tale interesse (del minore), per quanto centrale, non è un interesse «tiranno»**, che debba sempre e comunque prevalere, in quanto, al pari di ogni interesse costituzionalmente rilevante, **esso può essere oggetto di un bilanciamento ma solo «in presenza di un interesse di pari rango»**;
- **lo stato di figlio ha carattere di «unicità»** e questo è il principio ispiratore della Riforma della Filiazione, introdotta nel biennio 2012-2013, e lo si ritrova nel nuovo art. 315 cod. civ. per cui *"[t]utti i figli hanno lo stesso stato giuridico" e quindi «tutte le forme di filiazione riconosciute dal nostro ordinamento (all'interno del matrimonio, fuori del matrimonio, adottiva nelle sue varie forme) godono della medesima considerazione, con riferimento sia alle situazioni giuridiche soggettive imputate al figlio (art. 315-bis cod. civ.), sia alla sua posizione nella rete formale dei rapporti familiari (art. 74 cod. civ.)»*;
- già tale principio, peraltro, lo si ritrovava nella declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che vietava il riconoscimento dei figli nati da incesto (con la sentenza Corte Cost. n. 494 del 2002), in quanto tale disposizione precludeva *«loro l'acquisizione di un pieno status filiationis in ragione soltanto della condotta penalmente illecita dei loro genitori»* (sentenza n. 33 del 2021), preclusione al riconoscimento che non poteva legittimamente fondarsi sulla mera illiceità penale della condotta dei genitori, *«la quale, peraltro, finirebbe col coinvolgere ingiustificatamente soggetti totalmente privi di responsabilità, come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori e designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro stessa esistenza, segni di contraddizione dell'ordine familiare»* (così, sentenza n. 494 del 2002);
- **l'orientamento sessuale dei genitori «non evoca scenari di contrasto con principi e valori costituzionali»** (sentenza n. 32 del 2021), **né «incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale»** (sentenza n. 33 del 2021) e ciò ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962 e sentenze n. 221 del 2019, n. 230 del 2020, n. 32 del 2021 e n. 79 del 2022);
- **proprio al fine di assicurare tutela all'interesse del minore, la Corte Costituzionale è intervenuta sull'istituto dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), della L. n. 184 del 1983 L. 04/05/1983, n. 184, attenuandone alcuni profili di criticità, quale, con la sentenza n. 79 del 2022, la mancata previsione di alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, e la Corte di Cassazione, sezione prima civile, con**

l'ordinanza 29 agosto 2023, n. 2543, ha precisato che il rifiuto dell'assenso all'adozione, da parte del genitore biologico, è ragionevole e può sortire effetti preclusivi soltanto se espresso nell'interesse del minore, ossia quando non si sia realizzato tra quest'ultimo ed il genitore d'intenzione quel legame esistenziale la cui tutela costituisce il presupposto dell'adozione;

- **tuttavia, tale strumento (l'adozione in casi particolari) si rivela inidoneo, proprio sotto il profilo strutturale, «ad assicurare piena tutela all'interesse del minore al riconoscimento dello stato di figlio sin dal momento della nascita»**, considerato che l'avvio del procedimento è rimesso all'esclusiva iniziativa dell'adottante e la volontà di adottare deve permanere fino alla sua conclusione, non è prevista alcuna legittimazione in capo al minore e l'iter dell'adozione comporta costi e tempi non brevi.

### **III. La complessa modulazione in concreto dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nella crisi familiare. Le ultime pronunce del giudice di legittimità.**

La recentissima Cass., Sez.I, n. 24876 del 9 settembre 2025 ha affrontato il delicato tema dell'affido condiviso e dell'ipotesi derogatoria, nel caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio o nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

L'art. 337 *quater* c.c. segue alla solenne affermazione del diritto alla bigenitorialità del minore contenuta nell'art. 337 *ter* c.c. **che si traduce, di regola, nel regime dell'affido condiviso**, attuato in prevalenza con collocazione presso uno dei genitori ed ampio diritto di visita del genitore non collocatario, salvo soluzioni, generalmente concordate, che prevedono una collocazione o equivalente o quasi equivalente. **Nell'art. 337 *ter* c.c., al terzo comma, si definisce il contenuto della responsabilità genitoriale, che, nell'affido condiviso, è esercitata da entrambi i genitori.** Nel comma sono elencate tutte le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione (anche religiosa od etico/culturale), alla salute, alla residenza abituale del minore che compongono, pur senza esaurirlo, il quadro. La modulazione, in concreto, dell'esercizio della responsabilità genitoriale, è determinata dal giudice assumendo come prioritario parametro l'interesse del minore, le sue inclinazioni, il suo benessere, oltre che l'accordo delle parti ove non disfunzionale rispetto all'interesse del minore.

**Ma l'art.337 *quater* (introdotto dal D.lgs. n. 154/2013) introduce l'ipotesi derogatoria dell'affido esclusivo, cui la giurisprudenza ha aggiunto la figura dell'affido «super-esclusivo».**

**Nell'affido esclusivo, l'esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei genitori.** Tuttavia, le decisioni di maggior interesse, delineate nel sopra citato terzo comma dell'art. 337 *ter* c.c., vengono invece assunte da entrambi i genitori.

**Nel cd. affido «super-esclusivo» anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario**, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del giudice. Il genitore non affidatario vigila sulla istruzione ed educazione del minore e può rivolgersi al giudice quando siano assunte dal genitore affidatario in via esclusiva decisioni contrarie al suo interesse.

**Nella sentenza del 2025, la Corte Suprema ha posto l'attenzione sul presupposto - criterio guida che sta alla base sia dell'affido esclusivo sia di quello super-esclusivo, rinvenibile nell'art.337 *ter* cod. civ.: la contrarietà all'interesse del minore dell'esercizio condiviso della bigenitorialità.**

E si è ritenuto che, nell'ipotesi del cd. affido super-esclusivo, **la contrarietà debba essere radicale, grave e rigorosamente accertata.**

Le disposizioni di cui agli artt. 337 *ter* e *quater* cod .civ. sono state messe a confronto con gli artt. 330 e 333 c.c., in tema di provvedimenti ablativi o solo conformativi/limitativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in relazione ai quali è necessario l'accertamento di comportamenti gravemente pregiudizievoli, indicativi di una condotta disfunzionale di uno o di entrambi i genitori, o «comunque pregiudizievoli» per il figlio.

**Proprio perché l'affido super-esclusivo è «una categoria dai contorni non predeterminati dalla norma nemmeno come clausola generale»**, la Corte ha osservato che, da un lato, se ne consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco «la limitazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il diritto alla bigenitorialità» e, dall'altro, si impone un accertamento rigoroso dei presupposti, occorrendo comunque accertare la sussistenza di condotte pregiudizievoli «di non modesta entità» e non su mere ragioni di opportunità.

**Si è escluso che esso possa soltanto, ad es., fondarsi, nella modalità più incisivamente lesiva della bigenitorialità, propria dell'affidamento super esclusivo, sul rifiuto, non indagato, o peggio ascrivibile al**

**ruolo materno, del minore ad incontrare il genitore non affidatario.** Occorre, invece, che una determinazione così grave sia **«preceduta da un'indagine rigorosa dell'oggettiva contrarietà all'interesse del minore dell'esercizio della responsabilità genitoriale»** da parte dell'altro genitore, sulla base di condotte o effetti di queste condotte di gravità tale da estromettere completamente quest'ultimo dall'esercizio della genitorialità.

Non è sufficiente, infatti, la sola conflittualità e la mera necessità di prendere decisioni nel corso della vita del minore.

Nella specie, la Corte d'Appello aveva ritenuto sussistente il requisito (la contrarietà all'interesse del minore) valorizzando, ma in modo ritenuto del tutto generico, la ferma contrarietà della minore ad avere una relazione con il padre, senza porre in correlazione questa patologia relazionale con «la causa individuata dal CTU nel perdurante comportamento disfunzionale della madre e nella distorta concezione della genitorialità che emerge dagli ampi stralci della CTU non confutati dal giudice del merito».

Ciò che il giudice del merito avrebbe dovuto accertare **«è se la bigenitorialità costituisce una scelta contraria all'interesse del minore in una situazione in cui non è confutata la indicazione della CTU secondo la quale il rapporto esclusivo con la madre è disfunzionale e non quale genitore la garantirebbe, in via meramente ipotetica, meglio».** Tale valutazione sarebbe doverosa ove si dovesse decidere quale debba essere, nell'ambito della bigenitorialità, il genitore collocatario ma non quando la decisione adottata porti ad escludere radicalmente dall'esercizio della responsabilità genitoriale uno di essi.

Sempre in tema di affidamento dei minori, una volta sopraggiunta la crisi familiare, questa Corte ha di recente (Cass. Sez.I, n. 9888 del 15 aprile 2025 ) cassato una decisione d'appello, con la quale la Corte territoriale aveva ritenuto che, «nel superiore interesse dei minori e della loro maggiore stabilità», la soluzione ottimale per gli stessi coincideva con un affidamento congiunto con collocazione prevalente presso il padre e autorizzazione dello stesso alle decisioni di maggiore importanza in materia scolastica e sanitaria, dando mandato ai Servizi Sociali di vigilanza, sostegno e facoltà di intervento nel conflitto genitoriale. Si sono accolte le doglianze prospettate nel ricorso per cassazione della madre, che si doleva di come la **Corte d'appello avesse «stigmatizzato il comportamento della madre concludendo con un vero e proprio sillogismo - del tutto apodittico, avulso dalla realtà, perché basato su una ipotesi presuntiva», la «lesione della funzione triadica»** (per avere negato l'accesso, anche simbolico, dei bambini al padre), senza un percorso di dimostrazione logica, pur avendo rilevato il consulente tecnico in entrambi i genitori una sostanziale adeguatezza nell'esercizio delle funzioni genitoriali di base e l'assenza di psicopatologie di rilievo idonee a interferire significativamente con le competenze genitoriali e che fossero state del tutto trascurate circostanze emergenti dalla CTU quali le «serie problematiche paterne», la perdurante aggressività del padre, l'elevato punteggio della rabbia, o i «risultati testistici per nulla incoraggianti», nonché i comportamenti pregiudizievoli dello stesso nei confronti dei figli, esposti sin dalla tenera età, alla violenza nei confronti della propria madre, ritenuti sussistenti tanto da fondare un ordine di protezione.

Si è ritenuto fondato il vizio motivazionale denunciato, rimarcando come le allegazioni di violenza e aggressività paterna non fossero state minimamente considerate dalla Corte d'Appello, nella motivazione in diritto, seppure, peraltro, avevano dato luogo all'emissione di un ordine di protezione e che, nella descrizione in fatto, era significativo «come l'unica parte descrittiva delle stesse condotte violente sia quella relativa alla difesa del B.B., volta a contestare gli episodi di violenza domestica e assistita e ad allegare le assoluzioni, in sede penale, dai reati di maltrattamenti, aggravati ai sensi del comma 2 dell'art.572 c.p., e violenza sessuale aggravata» e come si fosse evidenziato che il B.B. avesse «precisato che, quanto agli episodi di violenza fisica, "si sarebbe trattato di una violenza esclusivamente riferita dalla persona offesa e che pure qualora accaduta l'aggravante della presenza di minori di tenera età andrebbe esclusa poiché questi ultimi non erano in grado di avvertire la situazione di disagio». Solamente nella madre si era in motivazione rilevata la presenza di una «problematica specifica», inquadrabile quale «lesione della funzione triadica», e le ricadute pregiudizievoli sui figli minori, soltanto alla madre imputabili, mentre proprio le rilevate «criticità» circa l'esercizio della genitorialità materna avrebbero richiesto un esame delle allegazioni di violenza descritte dalla stessa e non la loro totale obliterazione, anche solo per la necessaria considerazione degli episodi, oggetto delle denunce e allegazioni e dei motivi di gravame, di violenza assistita da parte dei minori.

Diverse pronunce del giudice di legittimità hanno da tempo evidenziato come il giudice di merito, in tema di affidamento dei figli minori, a fronte di denuncia di comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé e di una consulenza tecnica d'ufficio condotta sul minore e sui genitori, conclusasi con **un accertamento diagnostico di sindrome dell'alienazione parentale o della cd.**

«sindrome della madre malevola», non possa limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma sia tenuto - sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici - a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass. Sez.I, n. 6919 dell'8 aprile 2016; Cass. 13217 del 17 maggio 2021).

E si è affermato come **la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore**, che ostacoli i rapporti del figlio con l'altro genitore (anche ponendo in essere condotte che integrino gravi forme di abuso psicologico), e la conseguente necessità di garantire l'attuazione di tale diritto, «non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita» (Cass., Sez.I, n. 9691 del 24 marzo 2022).

Riguardo sempre al tema dell'estrema importanza della terminologia nella materia, si deve ricordare che la Corte di Cassazione ha chiarito nel 2023 come nella figura **dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali** si concentrino **diverse tipologie** di intervento e che si deve distinguere l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale; **nel primo caso** - che è possibile anche definire **«mandato di vigilanza e supporto»** - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale del minore, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi con i genitori, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; **nel secondo caso, l'affidamento ai Servizi conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale**, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, **necessita della nomina di un curatore speciale** del minore che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina (Cass., Sez.I, n. 3229 del 21 novembre 2023).

#### **IV. La decadenza dalla responsabilità genitoriale. Extrema ratio del provvedimento. Un recente caso complesso relativo a minore quattordicenne ed all'asserito ostacolo frapposto dai genitori al suo orientamento sessuale.**

Nella recentissima pronuncia n. 32004 del 9 dicembre 2025, questa Corte ha avuto modo di evidenziare **ancora una volta quanto sia complesso il concetto attuale di «responsabilità genitoriale»** e come lo stesso debba essere sempre sottoposto a valutazione, nell'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, avendo presente **il superiore interesse del minore, che include quello di preservare, e a rinsaldare, il legame con i propri genitori e con il nucleo familiare.**

**Verifica e vaglio sempre doverosi da parte del giudice della famiglia anche di fronte a un manifestato rifiuto del figlio, capace di discernimento, di incontrare i genitori e di restare in famiglia.**

È stato cassato un decreto della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado Tribunale per i minorenni con la quale, dopo aver sentito i genitori, la minore e gli operatori del servizio sociale, erano stati dichiarati entrambi i genitori decaduti dalla loro responsabilità nei confronti della figlia minore (tra i 14 e i 15 anni) e confermato il provvedimento di suo collocamento in comunità.

Il procedimento in primo grado, ex art.403 cod. civ. (Intervento della Pubblica Amministrazione a favore dei minori) era stato avviato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni, che aveva chiesto la conferma di un provvedimento del Comune di allontanamento di una minore dalla sua famiglia e di collocamento della stessa in comunità, Ente intervenuto «a seguito di una chiamata che ... la minore aveva effettuato al "Telefono azzurro", nel corso della quale ella aveva manifestato il suo forte disagio dovuto al comportamento anaffettivo e trascurante di entrambi i genitori, che non avevano saputo cogliere i suoi bisogni emotivi e non l'avevano sostenuta nelle sue scelte di natura sessuale». La Corte d'appello aveva tenuto conto «del pervicace rifiuto della minore non solo di rientrare in famiglia ma neanche di incontrare i genitori», in quanto la minore, oramai adolescente, riteneva i genitori capaci di supportare le sue esigenze e le sue aspirazioni e vedendo nella loro presenza un pericolo per la sua serenità. La Corte territoriale, descritto il vissuto doloroso e traumatico della minore, coinvolta direttamente nell'aspra conflittualità tra i genitori, aveva rilevato che la minore aveva espresso il desiderio di recidere il rapporto con i genitori, poiché sentiva il rischio di un continuo riattualizzarsi del trauma, e poiché non nutriva fiducia circa le loro capacità protettive dal momento che proprio su questo piano, in questi anni, la avevano «fortemente delusa». Questa Corte ha ritenuto fondati i vizi motivazionali invocati dai due genitori in separati ricorsi, rilevando la genericità della motivazione della decisione impugnata (resa in sede di reclamo) in punto di «non meglio precisata, inadeguatezza genitoriale materna» e di «modesta consapevolezza delle proprie responsabilità da parte del padre», rilevando che la Corte territoriale si fosse «adagiata, supinamente e acriticamente, sulle conclusioni dell'ausiliare, senza esercitare quell'esame dettagliato che, nella specie, si imponeva, alla luce delle molteplici criticità evidenziate» dai reclamanti.

**La Corte di Cassazione, sul tema del rilievo da dare al rifiuto e ai sentimenti di ostilità verso i genitori espressi dalla minore,** ha rilevato come anche un proprio precedente di circa trent'anni fa (Cass., Sez. I, 15 gennaio 1998, n. 317) non escludesse ma anzi imponesse, in tema di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, la necessità di valutare la profondità e l'intensità di detti sentimenti, come pure l'impossibilità di rimuoverli nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche, **occorrendo sempre effettuare anche una prognosi sulla effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali** (all'esito della predisposizione di un percorso volto al sostegno della genitorialità o al riavvicinamento graduale; nella specie non risultava essere stato autorizzato un programma di incontri protetti o progressivi né risultavano essere stati incaricati esperti per accompagnare la minore in un percorso di elaborazione del conflitto) **e procedere soprattutto all'ascolto della minore, tra i 14 e i 15 anni, anche durante il procedimento di reclamo** (la minore era stata ascoltata solo in primo grado, allorché la stessa aveva poco più di tredici anni ma in sede di reclamo, nonostante fosse stata avanzata richiesta specifica, non era stata sentita).

L'adozione di una misura irreversibile senza aver prima esplorato alternative, effettive e personalizzate, si è ritenuto costituire «una compressione ingiustificata dei diritti fondamentali».

E si è rimarcato come «*l'immediata adozione dei provvedimenti di interruzione del legame familiare, quale misura estrema e definitiva, assunta senza alcun previo tentativo di percorsi di recupero relazionale e di sostegno*» aveva finito «*per cristallizzare un rifiuto che avrebbe potuto rivelarsi meramente transeunte, in violazione del principio di proporzionalità*», essendone così derivata «*una stabilizzazione forzata dell'allontanamento*», senza alcun vaglio e sperimentazione di alternative concrete.

È stato evidenziato come, in tal modo, si fosse «*finito così con il posporre l'interesse della minore di crescere in famiglia, che va sempre verificato in relazione all'ambiente affettivo originario e al diritto di ogni figlio e di ogni figlia a conservare relazioni stabili con entrambi i genitori, sempre che la situazione di difficoltà sia temporanea e non siano in atto situazioni di pregiudizio insuperabili in quell'ambiente*».

Anche in ordine alla effettività di un ostacolo frapposto dai genitori all'orientamento sessuale della minore, il provvedimento impugnato è stato ritenuto carente sul piano motivazionale, in quanto la misura della decadenza del padre e della madre dalla responsabilità genitoriale non si fondava su episodi di maltrattamenti, né su forme di violenza psichica o psicologica, non essendo nel decreto impugnato in alcun modo riportate «condotte autoritarie del padre o della madre esercitate attraverso l'irrisione svalutante dell'attrazione affettiva avvertita dalla figlia o mediante la frapposizione di impedimenti alla frequentazione di amicizie o per il tramite della manifestazione

di sentimenti di avversione o denigrazione o mediante condotte miranti all'esercizio dello ius corrigendi per indurla ad una "scelta" conforme alle aspettative dei genitori».

Diverso sarebbe stato il ragionamento ove la Corte territoriale avesse evidenziato nella motivazione di maltrattamenti da parte dei genitori, avendo questa Corte ribadito che in tal caso sarebbe stato «certamente configurabile un grave pregiudizio, o un pericolo di grave pregiudizio, ricadente nell'ambito dell'art. 330 cod. civ., perché la tutela della personalità del minore rileva come vincolo alla discrezionalità educativa, essendo la responsabilità genitoriale finalizzata all'interesse del minore e al rispetto della sua libertà di autodeterminazione». E, al riguardo, questa Corte ha evidenziato come **«il diritto del minore all'identità personale, ad essere sé stessi, comprende gli aspetti relativi all'orientamento sessuale»** trattandosi di un diritto nella cui dimensione e declinazione plurale si compenetrano sia la costruzione della propria identità, sia il libero svolgimento e l'espressione della propria personalità, e come la persona minore di età si trovi in una fase dinamica di formazione e la sua identità personale sia in corso di elaborazione secondo un paradigma relazionale.

Questa Corte, nel ribadire la natura di **«misura estrema»** della decadenza dalla responsabilità genitoriale, che postula un inadempimento dei doveri inerenti alla funzione genitoriale di particolare importanza e fonte di grave pregiudizio per il figlio, e la necessariamente rigorosa valutazione del giudice, ha così chiarito efficacemente che:

- **«nell'evoluzione del concetto di potestà, e nel successivo passaggio, avutosi con il D.Lgs. n. 154 del 2013, dalla potestà alla responsabilità, vi è il riflesso di un articolato sviluppo, con l'esaltazione degli aspetti di impegno e di doverosità - a scapito degli aspetti di potere o autorità - della posizione dei genitori»;**
- nel processo di crescita della figlia minore di età, la complessità della situazione giuridica soggettiva della quale sono investiti i genitori si accompagna alla **«ridefinizione dei rapporti tra genitori e figli, nella direzione della riduzione dei poteri dei primi in proporzione all'aumento dell'area di autodeterminazione degli altri»;**
- **«la genitorialità non è solo e non è tanto una posizione individuale, una situazione giuridica soggettiva, per quanto complessa, ma è una relazione»** e **«i doveri ed i poteri, pur sempre e necessariamente esistenti, dei genitori, si declinano in termini di relazione e in questa si definiscono»;**
- **«si è genitori di figli, si è responsabili verso i figli»;**
- **«della responsabilità genitoriale è parte coessenziale il doveroso rispetto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio o della figlia»;**
- la **«famiglia, nella pluralità dei suoi modelli e anche nella varietà delle sue esperienze concrete, è un luogo fondamentale per la formazione, la crescita e lo sviluppo della persona, perché in essa e attraverso di essa l'adolescente, che non può pensarsi in maniera isolata e autosufficiente, avverte il senso e la dimensione dell'altro, progettandosi e immaginandosi insieme agli altri componenti della famiglia, in una comunità di affetti e di solidarietà».**

Poiché quindi la famiglia è «luogo di condivisione non solo dei tempi sereni, ma anche delle difficoltà, per la sua capacità di generare, naturalmente o, se del caso, previo supporto, percorsi per il loro superamento», un provvedimento di decadenza dalle responsabilità genitoriali non può fondarsi, semplicemente, **su una difficoltà del/i genitore/i a comprendere e a condividere il figlio o la figlia** e ad accompagnarla nella progressiva affermazione della sua identità, e su di una mera distanza emotiva dai suoi bisogni.

Quanto al rilievo dato poi al rifiuto espresso dalla minore, il provvedimento impugnato è stato cassato in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto, da un lato, sottoporre a verifica e vaglio, **«nell'origine, nella genuinità e nelle eventuali influenze esterne»**, il rifiuto della minore adolescente di continuare a vivere con i genitori, sorto in un momento di difficoltà nelle relazioni familiari innescato dal tentativo della figlia di trovare risposte presso i suoi genitori e nella frustrazione di vederli poco disponibili in quanto coinvolti, a loro volta, nelle loro conflittualità, e, dall'altro, porre tale rifiuto, in concreto, **in relazione alle circostanze ma anche alla concreta maturità della figlia, in bilanciamento e in comparazione con il diritto, e con l'interesse, della stessa minore a preservare, e a rinsaldare, il legame con i propri genitori e con il nucleo familiare.**

Invece, nella motivazione della decisione impugnata in esame, **la decadenza dall'ufficio** di cura personale del padre e della madre non poggiava su condotte oggettivamente malevole o disfunzionali dei genitori, ma su «giudizi

apodittici affidati a frasi stereotipate o su profili secondari che non colgono, nell'essenziale, il senso di un ufficio strettamente funzionalizzato all'interesse del minore e alla formazione della sua personalità e non sono di per sé rivelatori di una chiusura verso l'altro o di un'ingerenza preclusiva alla possibilità di riannodare il rapporto».

Un nuovo esame è stato quindi affidato alla Corte d'appello competente in punto sia di idoneità o attitudine della madre e del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale ed anche di verifica dell'effettiva sussistenza, in concreto, di specifiche condotte pregiudizievoli suscettibili, sulla scorta di un giudizio prognostico, di potenzialmente incidere, in modo grave, sul benessere psico-fisico ed evolutivo della minore, la quale in atto trovasi ancora collocata in una comunità.

A conclusione di questo breve *excursus* **sul rilievo terminologico di termini decisivi nell'ambito della genitorialità**, mi piace concludere con le parole del Prof. Pietro Rescigno, nel Manuale di diritto privato italiano, Edizione 1979: alla **famiglia** - una delle formazioni sociali, in cui si svolge la personalità individuale, «tipiche», vale a dire individuate e regolate nella Costituzione (artt.2 e 29 Cost.) - **il diritto positivo «nega la dimensione di fenomeno puramente «giuridico», ne rispetta l'autonomia e l'ordine interno contro le tentazioni autoritarie di interventi esterni (sperimentate o annunciate in un recente passato) e tuttavia non ne rimette la disciplina ad ordinamenti al di fuori dello stato, radicati nella religione o nel costume o nelle particolari tradizioni di gruppi o di luoghi».**

**A fronte dell'accresciuta autonomia e responsabilità dei componenti della famiglia**, al giudice della famiglia è affidato il compito di assicurare, oggi, **nella complessa relazione genitori-figli**, in presenza di criticità che giustifichino il ricorso all'autorità giudiziaria, **il delicato bilanciamento tra diritti fondamentali delle persone.**

Roma, 14 gennaio 2026

Giulia Iofrida